



REGOLAMENTO SEZIONE DI PAVIA

EDIZIONE 2022

Approvato dall'Assemblea sezionale del 14.03.2021

Approvato dal C.D.N. nella seduta del 15.01.2022



REGOLAMENTO SEZIONE DI PAVIA
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15 gennaio 2022

Art. 1

La Sezione di Pavia della Associazione Nazionale Alpini, costituita nel 1922 in base all'Art. 21 dello Statuto, ha sede nella Provincia di Pavia preferibilmente in Pavia.

Raggruppa gli Alpini in congedo o in servizio residenti o domiciliati nel territorio della provincia di Pavia ed altri che, per motivi vari, chiedono di iscriversi ad essa, pur provenendo da aree diverse.

Si articola in Gruppi che riuniscono gli Alpini di uno o più paesi.

La Sezione ha il compito di realizzare direttamente e attraverso i suoi Gruppi la vita della Associazione nelle sue varie manifestazioni, e di coordinare e indirizzare l'attività dei Gruppi secondo gli scopi della ANA indicati dall'Art. 2 dello Statuto.

EMBLEMI

Art. 2

L'Emblema ufficiale della Sezione di Pavia è il Vessillo come previsto dall'Art. 3, allegato 2 dello Statuto.

Sul vessillo sono apposte le medaglie d'oro:

- al valor militare concesse al Gen. Franco Magnani e al Ten. Angelo Bascapé,
- i facsimili delle onorificenze concesse all'ANA e di cui il CDN delibera di volta in volta l'apposizione per il loro alto significato sociale.

L'emblema ufficiale dei Gruppi è il Gagliardetto come previsto dall'art. 3, allegato 3 dello Statuto.

Art. 3

Il Vessillo interviene:

1. Alle manifestazioni: indicate come nazionali, di raggruppamento e a quelle sezionali indicate dal Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) all'inizio di ogni anno, organizzate dai Gruppi cui interviene il Presidente della Sezione o suo delegato.
2. A seguito di invito:
 - alle cerimonie, manifestazioni e ricorrenze delle Forze Armate;

- alle manifestazioni di rilievo organizzate dalle Associazioni Combattentistiche e d'Arma;
- alle manifestazioni patriottiche, organizzate dalle Amministrazioni locali non in contrasto con lo spirito dell'Associazione.

L'intervento del Vessillo ad altre manifestazioni, come previsto dall'Art. 4 del Regolamento nazionale, è deciso di volta in volta dal Presidente della Sezione tenendo conto che esse devono essere conformi agli scopi, al carattere ed allo spirito dell'Associazione che è apartitica.

Art. 4

Il vessillo deve essere portato da un Alfiere e scortato dal Presidente della Sezione o in sua vece da un suo rappresentante che può essere in ordine prioritario un Vicepresidente, un Consigliere sezionale, un Capogruppo o anche un alpino da lui designato.

SOCI

Art. 5

Si considerano Soci della Sezione coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto.

La domanda di ammissione a Socio deve essere:

- redatta sul modulo predisposto dalla Sede Nazionale e fornito dalla Sezione
- corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capogruppo.

Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo tipo predisposto dalla Sede Nazionale.

Art. 6

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti





REGOLAMENTO SEZIONE DI PAVIA
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15 gennaio 2022

nazionale e sezionale e dare il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dalla normativa sulla privacy.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione o iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'ANA, con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica, nonché all'uso del nome e dei simboli dell'ANA o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta. Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.

Art. 7

L'ammissione degli aspiranti soci è deliberata dal CDS su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata.

Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio e per conoscenza al Capo Gruppo, per iscritto. Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al Consiglio Direttivo Nazionale (CDN).

Unitamente alla tessera associativa, il Gruppo consegna al nuovo socio una copia dello Statuto e dei Regolamenti nazionale e Sezionale

AGGREGATI E AMICI

Art. 8

I simpatizzanti che non posseggono i requisiti previsti dall'Art. 4 dello Statuto e che la Sezione ritiene di riconoscere come tali, su proposta dei Gruppi interessati, non hanno qualifica di socio ma di "Aggregato"

La domanda di iscrizione a **Aggregato** è redatta su modello fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci o dal Capogruppo.

L'ammissione degli Aggregati è **deliberata** dal CDS su parere favorevole della **Giunta di Scrutinio**.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale degli Aggregati.

Art. 9

All'Aggregato che vanti un'iscrizione consecutiva di almeno due anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può essere riconosciuta la qualifica di "Amico degli Alpini".

La proposta da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione, potrà essere formulata da due soci e dovrà essere controfirmata dal Capogruppo.

Sarà poi valutata dal CDS, previo parere della Giunta di scrutinio.

L'eventuale decisione di rigetto della domanda per "Amico degli Alpini" non dovrà necessariamente essere motivata.

Art. 10

Gli Aggregati/Amici sono tenuti al rispetto del presente regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Gli Aggregati/Amici non hanno diritto di voto, non possono accedere a cariche elettive e sono soggetti alle restrizioni di cui all' art. 8 del Regolamento Nazionale.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l'iscrizione dell'Aggregato/Amico in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del CDS.

Art. 11

Tutti gli iscritti hanno diritto di frequentare i locali sociali.

In tali locali tutti gli iscritti all'Associazione sono considerati graditi ospiti.

PRIVACY

Art. 12

L'ANA si è adeguata alla normativa sulla privacy prevista dal DGLS 196/2003 e da





REGOLAMENTO SEZIONE DI PAVIA
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15 gennaio 2022

regolamento UE 2016/697 e pertanto ogni iscritto all'Associazione deve prendere atto della informativa sulla protezione dei dati personali firmando la dichiarazione di assenso al trattamento dei suoi dati personali secondo quanto previsto dalla norma, comprese le immagini che possono essere pubblicate sul sito nazionale e sezionale o sui giornali "L'ALPINO" o "L'ALPINO PAVESE - NOTIZIARIO".

Nel caso di iscritto minorenni la dichiarazione di consenso deve essere firmata dal soggetto che detiene la "patria potestà".

TESSERAMENTO

Art. 13

Il tesseramento, pur avendo effetto dal 1° di gennaio di ogni anno, ha inizio dal 1° novembre dell'anno precedente e si chiude entro il 1° ottobre dell'anno corrente.

Entro il 15 marzo i Gruppi devono far pervenire in Sezione l'elenco dei soci che hanno rinnovato il tesseramento per l'anno in corso e devono versare l'importo delle relative quote

L'ultima segnalazione degli iscritti che hanno regolarmente rinnovato l'iscrizione e gli importi dovuti devono pervenire alla Sede Nazionale entro il 15 ottobre.

In ogni caso i Gruppi devono provvedere al saldo dell'estratto conto inviato dalla Sezione entro e non oltre il 10 ottobre dell'anno in corso.

Oltre all'importo del bollino che costituisce la quota sociale, la Sezione ed i Gruppi possono riscuotere dai propri soci e trattenere le quote supplementari stabilite dalle loro Assemblee ai sensi dell'Art. 39, comma 2 dello Statuto.

CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Art. 14

Le cariche elettive sezionali sono:

- Presidente della Sezione;
- Consigliere Sezionale;

- **Revisore dei Conti;**
- **Membro della Giunta di scrutinio**
- **Delegato all'Assemblea Nazionale**

Art. 15

Tutti i **Soci della Sezione**, come definiti dall'Art. 5 del presente regolamento, hanno pari diritto a ricoprire le cariche elettive sezionali di cui al precedente Art. 14

Art. 16

Con riferimento all'Art. 8 bis dello Statuto, chiunque ricopra la carica di Presidente della Sezione deve dare le dimissioni da detta carica prima di formalizzare la propria candidatura ad elezioni politico-amministrative o a cariche associative nazionali (Presidente o Consigliere nazionale).

Chiunque partecipi alle predette elezioni come candidato, oppure accetti cariche politico-amministrative, non può assumere la carica di Presidente della Sezione per un periodo di un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dall'incarico.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza dalla carica di Presidente, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

Art. 17

Il socio che intende candidarsi ad una delle cariche di cui al precedente Art. 14 deve formalizzare la propria candidatura con lettera indirizzata al CDS in carica e depositarla in segreteria entro il 31 gennaio

Qualora al CDS non pervengano proposte sufficienti a coprire il numero dei candidati, il Presidente della Sezione può convocare lo stesso organismo allargato ai Capigruppo per cercare una soluzione d'intesa con i membri dello stesso.

In ogni caso, i delegati possono votare anche per un socio non candidato. Nel caso quest'ultimo risultasse eletto, ma rinunciasse,





REGOLAMENTO SEZIONE DI PAVIA
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15 gennaio 2022

l'elezione si attribuirebbe al più votato dei candidati.

ORGANI DIRETTIVI DELLA SEZIONE

Art. 18

Gli organi direttivi della Sezione sono:

- L'Assemblea Sezionale dei Delegati;
- Il Presidente della Sezione;
- Il Consiglio Direttivo Sezionale;
- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- La Giunta di Scrutinio.

ASSEMBLEA SEZIONALE DEI DELEGATI

Art. 19

L'Assemblea Sezionale dei Delegati è costituita dalla riunione dei Delegati di tutti i Gruppi della Sezione.

Essa delibera con potere sovrano, nell'ambito dello Statuto, sulle attività della Sezione. E' convocata:

- in sede ordinaria entro il 15 marzo di ogni anno;
- in sede straordinaria, quando il Presidente e/o il CDS a maggioranza qualificata di 2/3, lo giudicano necessario; oppure su richiesta di almeno 1/5 dei Delegati ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto

Tali richieste devono essere presentate per iscritto in segreteria con l'indicazione degli argomenti specifici da trattare, almeno 30 giorni prima della convocazione.

Art. 20

L'Assemblea Sezionale dei Delegati, ordinaria, è convocata per:

- deliberare in merito alla relazione morale del Presidente;
- deliberare in merito al rendiconto finanziario consuntivo e preventivo
- discutere e deliberare in merito agli argomenti all'o.d.g.;
- fissare le quote sociali;

- eleggere quando in scadenza le cariche direttive sezionali di cui al precedente art. 14.

Art. 21

L'Assemblea Sezionale dei Delegati (ordinaria e/o straordinaria) è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i Capigruppo a mezzo posta (ordinaria o elettronica) almeno 20 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Tale avviso deve contenere data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima, sia in seconda convocazione, gli argomenti all'O.d.g. e, quando fra essi vi siano elezioni a cariche direttive sezionali, l'elenco dei candidati.

I delegati devono essere muniti di apposita tessera, rilasciata dalla Sezione, che li autorizza alle operazioni di voto per sé stessi e per chi li avesse, eventualmente, delegati.

Art. 22

All'Assemblea Sezionale dei Delegati, convocata in sede ordinaria, hanno diritto di intervenire i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente.

Alle Assemblee Sezionali dei Delegati, convocate in sede straordinaria, hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Art. 23

L'Assemblea sezionale dei Delegati (ordinaria e/o straordinaria) è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Delegati aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Delegati presenti (fisicamente o per delega).

L'Assemblea, su proposta del Presidente della Sezione, nomina un proprio Presidente al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Successivamente il Presidente dell'Assemblea deve far eleggere, per alzata di





REGOLAMENTO SEZIONE DI PAVIA
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15 gennaio 2022

mano, tra i disponibili, un segretario e, quando si eleggono cariche elettive sezionali, tre scrutatori, che costituiscono la "Commissione elettorale".

I tre scrutatori sceglieranno tra loro uno che assumerà la carica di "Presidente della Commissione elettorale".

I candidati alle cariche elettive sezionali non possono essere scrutatori.

Art. 24

L'Assemblea delibera a maggioranza dei Delegati presenti.

Qualora però il numero dei partecipanti sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dai 2/3 dei Delegati presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano mentre per le cariche elettive sezionali si procede con votazione segreta e con scheda distinta per Presidente della Sezione, Consiglieri, Revisori dei Conti, Componenti della Giunta di Scrutinio e Delegati all'Assemblea Nazionale.

Il Segretario dell'Assemblea deve curare la compilazione del verbale che sarà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso

Art. 25

Il Presidente della Sezione viene eletto a maggioranza assoluta (50% dei Delegati presenti più uno).

Se nessun candidato raggiunge la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.

Nel caso di elezione del Presidente della Sezione si può procedere per acclamazione ove un solo socio sia candidato e ove nessun Delegato chieda espressamente la votazione per scheda segreta

Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.

Art. 26

Sono eletti Consiglieri sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano d'età.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive alla stessa carica.

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, ed i Componenti della Giunta di Scrutinio, cinque effettivi, sono eletti con le stesse modalità dei Consiglieri, durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive alla stessa carica.

I Delegati all'Assemblea Nazionale, nel numero spettante alla Sezione, sono eletti con le stesse modalità dei Consiglieri, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 27

I Consiglieri Sezionali devono esercitare la funzione di collegamento e coordinamento con i Gruppi. A tale scopo il CDS determina, all'atto del rinnovo del Consiglio, per ogni Consigliere i Gruppi presso i quali ognuno deve esercitare tale funzione.

Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessa di far parte del CDS prima della scadenza del proprio mandato è sostituito dal primo dei non eletti nella precedente Assemblea dei Delegati della Sezione.

Qualora non ci fossero sostituti, la prima Assemblea Sezionale dei Delegati provvederà all'elezione del nuovo Consigliere. Quest'ultimo assume le funzioni e l'anzianità del Consigliere sostituito con decorrenza dall'ultima elezione dello stesso.

Art. 28

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un delegato ogni 20 soci o frazione superiore a 10.

I gruppi che non superano i 10 soci hanno comunque diritto ad un delegato.

I membri del CDS ed i Revisori dei Conti sono tenuti a presenziare alla Assemblea Sezionale dei Delegati.

I soci non delegati che desiderano partecipare all'Assemblea, non possono





REGOLAMENTO SEZIONE DI PAVIA
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15 gennaio 2022

votare ma possono prendere la parola, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 29

Al Capogruppo è assegnato, di diritto, uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo.

Egli può farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da altro Delegato o nel caso in cui al Gruppo ne spetti uno solo, da altro Socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti ogni anno tra i Soci del Gruppo, nella Assemblea Ordinaria Annuale del Gruppo.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto e può rappresentare al massimo altri due delegati del proprio gruppo che gli abbiano rilasciato delega scritta e firmata.

PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Art. 30

Il Presidente è il rappresentante legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione.

Per quelli di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario/Tesoriere.

Per gli atti di carattere organizzativo, esclusivamente interni alla Sezione può delegare la firma al Segretario o all'incaricato del settore.

Il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile.

Art. 31

Il Presidente ha le seguenti responsabilità ed assolve ai seguenti compiti:

- è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento sezionale;
- convoca e può presiedere le Assemblee, il CDS e la riunione dei Capigruppo;

- indica i due Vicepresidenti;
- è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione;
- partecipa al Comitato di redazione del giornale sezionale.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

(Tagliati gli ultimi due paragrafi inseriti nell'Art. 34)

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Art. 32

Il CDS è l'organo deliberante della Sezione ed è composto dal Presidente della Sezione e da un numero pari di Consiglieri determinato dal rapporto di un Consigliere ogni 100 Alpini o frazione superiore a 50.

Il numero di Alpini di riferimento è quello dell'anno a cui si riferisce l'Assemblea Sezionale in atto. Per il calcolo del numero dei Consiglieri si tiene conto del numero delle centinaia di Alpini e di un'eventuale frazione superiore a 50.

Se tale numero è pari, uguale sarà il numero dei Consiglieri; se dispari, il numero dei Consiglieri sarà arrotondato al valore superiore di uno.

Art. 33

Deve provvedere, nella prima riunione entro 20 giorni dalle elezioni, a nominare:

1. tra i Consiglieri stessi: due Vice Presidenti, di cui uno vicario, su indicazione del Presidente;
2. tra i Consiglieri o tra i soci della Sezione:
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - il Cerimoniere;
 - il Responsabile Operativo dell'Unità di Protezione Civile (UPC);
 - il Referente Centro Studi ANA (CSA);
 - il Responsabile del Gruppo Giovani (RGG);
 - il Direttore del giornale sezionale;
 - il Coordinatore del Gruppo Sportivo Alpini (CGSA).





REGOLAMENTO SEZIONE DI PAVIA
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15 gennaio 2022

- l'incaricato Gestione Informatizzata Soci ANA (GISA)
- il responsabile della Comunicazione.

I vari Incaricati dovranno collaborare alla gestione della Sezione ed assolvere i compiti che, in base alle circostanze ed alle esigenze del momento, il CDS assegnerà loro.

Art. 34

Per esigenze organizzative particolari il CDS può essere allargato ai Capi Gruppo (CDSA).

Quando convocato l'organismo funziona con le stesse modalità e prerogative del CDS.

In caso di comprovata necessità ed urgenza, può essere riunito il Comitato di Presidenza costituito dal Presidente della Sezione, dai due Vice Presidenti e dal Segretario/Tesoriere, per l'adozione di particolari provvedimenti.

Appena possibile, dei provvedimenti adottati deve essere data comunicazione al CDS che è libero di confermare, modificare o revocare quanto deciso.

Art. 35

In seno al CDS le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale il voto di chi presiede e cioè del Presidente della Sezione o di chi ne fa le veci.

La riunione del CDS avviene mensilmente.

Alla stessa prendono parte, senza diritto di voto, qualora non consiglieri:

- il Segretario,
- il Tesoriere,
- ed eventualmente altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere considerato decaduto per rinuncia del proprio mandato

(Tolto l'ultimo paragrafo, inserito nell'Art. 27)

MANIFESTAZIONI

Art. 36

Prima della fine di ogni anno (entro il mese di ottobre) il CDS definisce il calendario delle

manifestazioni sezionali che intende svolgere e che sono da segnalare alla Sede Nazionale.

Compatibilmente con i loro impegni, tutti gli iscritti devono impegnarsi a partecipare alle manifestazioni.

A quelle nazionali e di raggruppamento indossando il prescritto copricapo che per gli Alpini è il Cappello ricevuto in dotazione all'atto dell'arruolamento, senza inutili fronzoli e per gli Amici è il copricapo previsto dall'Art. 8 ter (All.01) del RN.

A quelle sezionali e di gruppo, Alpini e Amici partecipano con il copricapo previsto al paragrafo precedente e gli Aggregati, con copricapo personale o senza alcun copricapo come il restante pubblico.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 37

Il Collegio dei Revisori dei Conti, entro 15 giorni dalla sua elezione, deve eleggersi un Presidente.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.

Art. 38

I bilanci consuntivi e preventivi e i rendiconti finanziari annuali devono essere presentati ai Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

I Revisori dei Conti devono curare che i bilanci di cui sopra siano depositati in segreteria, a disposizione dei soci, almeno otto giorni prima dell'Assemblea Sezionale dei Delegati.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 39

La Giunta di Scrutinio entro 20 giorni dalle elezioni deve eleggersi un Presidente.

Essa ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, Aggregato e/o Amico degli Alpini e accertare l'esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto.

La carica di Componente della Giunta di Scrutinio è compatibile con quella di Consigliere Sezionale.





REGOLAMENTO SEZIONE DI PAVIA
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15 gennaio 2022

Art. 40

La Giunta di Scrutinio si riunisce quando necessario per esaminare le domande degli aspiranti Soci, Aggregato e/o Amico degli Alpini.

Le domande devono essere esaminate, quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla presentazione alla Sezione e restituite alla segreteria con la firma di almeno 3 (tre) membri della Giunta.

Per le domande di ammissione respinte, il Presidente della Giunta di Scrutinio deve inoltrare al Presidente della Sezione un rapporto riservato contenente i motivi della reiezione.

La Giunta di Scrutinio può addivenire a periodiche verifiche del repertorio dei soci e comunicarne i risultati al Presidente.

GRUPPI

Art. 41

A mente di quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto la costituzione di un Gruppo avviene per delibera del CDS a seguito di domanda inoltrata al Presidente della Sezione da un Alpino che ha raccolto l'adesione del numero minimo di 10 persone che hanno i requisiti previsti.

ORGANI DIRETTIVI DEL GRUPPO

Art. 42

Gli organi direttivi del Gruppo sono:

- Assemblea dei Soci del Gruppo;
- Consiglio Direttivo del Gruppo;
- Capo Gruppo.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GRUPPO

Art. 43

Ogni anno, tra il 1° di novembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il Capo Gruppo deve convocare l'Assemblea dei Soci del Gruppo per:

- discutere e deliberare sulla relazione morale ed il rendiconto finanziario;

- determinare la quota sociale spettante al Gruppo;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed interessanti l'attività del Gruppo;
- eleggere i Delegati all'Assemblea Sezionale;
- eleggere, quando in scadenza, il Capogruppo ed i componenti del Consiglio direttivo del gruppo.

Le elezioni avvengono con le stesse modalità previste per le cariche sezionali

Art. 44

La convocazione dell'Assemblea dei Soci del Gruppo è effettuata dal Capogruppo con avviso scritto a tutti i soci e per conoscenza al Presidente della Sezione e al Consigliere delegato al Gruppo con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora, comprese le deleghe, sia presente almeno la metà più uno dei soci ordinari del Gruppo, in regola col tesseramento.

In seconda convocazione, che può avere inizio un'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Il socio ordinario, in regola col tesseramento, impossibilitato, può farsi rappresentare con delega scritta e firmata.

Ogni socio può avere una sola delega.

Gli Aggregati e gli Amici degli Alpini possono partecipare all'Assemblea come semplici uditori.

Art. 45

L'Assemblea dei soci del Gruppo può essere convocata in via straordinaria:

- ogni qualvolta il Capogruppo lo ritenga necessario;
- quando un quinto dei Soci ne faccia esplicita richiesta scritta, specificandone i motivi, al Capogruppo e, per conoscenza, al Presidente della Sezione.

In questo caso la riunione deve avere luogo entro trenta giorni dalla richiesta.





REGOLAMENTO SEZIONE DI PAVIA
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15 gennaio 2022

Qualora entro i primi venti giorni il Capogruppo non avesse inviato la prescritta convocazione, questa verrà fatta entro i successivi quindici giorni direttamente dal Presidente della Sezione.

Art. 46

Quando in scadenza, l'Assemblea dei Soci del Gruppo elegge il Capogruppo ed un numero pari di Consiglieri, da un minimo di 4 ad un massimo di 12 (dodici) a seconda della consistenza del Gruppo.

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate per durata a quelle sezionali e sono senza limiti di rieleggibilità.

Art. 47

Le comunicazioni previste dall'art. 29 dello statuto relative a:

- approvazione della relazione morale e finanziaria e copia della stessa;
- cariche direttive del gruppo;
- situazione numerica e nominativa dei soci;
- nominativi dei Delegati all'Assemblea Sezionale;
- programma delle attività;
- eventuali nominativi di candidati a cariche elettive sezionali,

devono essere inviate alla Sezione entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea dei Soci del Gruppo.

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO
(CDG)

Art. 48

Il Consiglio Direttivo del Gruppo è l'organo deliberante del Gruppo ed è composto dal Capogruppo e da un numero pari di Consiglieri.

Il Consiglio, presieduto dal Capogruppo, nomina tra i suoi componenti un Vice Capogruppo e tra tutti i soci del Gruppo un segretario/tesoriere, possibilmente un addetto

sportivo ed un responsabile di Protezione Civile ed eventuali altri incaricati che si rendessero necessari.

Art. 49

Se durante il triennio un posto di Consigliere, per qualsiasi motivo si rendesse vacante, quel posto verrà occupato dal primo dei non eletti nell'ultima Assemblea dei Soci del Gruppo e scadrà con il consiglio in essere. In caso di parità sarà scelto il socio più anziano di età.

Nel caso si rendesse vacante, per qualsiasi motivo, il posto di Capogruppo, le sue funzioni verranno svolte dal Vice Capogruppo fino alla successiva Assemblea.

Se per una ragione qualsiasi il numero dei Consiglieri dovesse ridursi alla metà, il CDG sarà considerato decaduto e bisognerà procedere, entro un mese, a nuove elezioni.

Art. 50

A mente di quanto previsto dall'Art. 30 dello Statuto Nazionale, il funzionamento dei Gruppi è soggetto al controllo del CDS che potrà esonerare il Capogruppo ed il Consiglio Direttivo del Gruppo, nominando un commissario, con compiti e termine di mandato definiti.

Art. 51

A mente di quanto previsto dall'Art. 46 dello SN e 39 del RN, in caso di controversia tra soci, tra soci e Gruppo, tra soci e Sezione o tra Gruppo e Sezione, ognuna delle parti ricorrenti può presentare reclamo all'organo direttivo immediatamente superiore ad entrambi le parti in causa.

La controversia deve essere risolta da un collegio arbitrale costituito da tre arbitri soci, due nominati dalle parti in causa ed il terzo nominato dall'Organismo Direttivo cui è stato rivolto il reclamo.

Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità e definitivamente entro 30 giorni se a





REGOLAMENTO SEZIONE DI PAVIA
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15 gennaio 2022

livello di Gruppo, entro 60 se a livello di Sezione e, se a livello nazionale, entro i tempi necessari.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 52

In materia disciplinare, valgono esplicitamente le disposizioni dello Statuto Nazionale agli articoli da 37 a 39, da applicarsi come previsto dal Regolamento Nazionale agli articoli da 34 a 36.

GIORNALE SEZIONALE

Art. 53

Il giornale ufficiale della Sezione di Pavia è "L'ALPINO PAVESE - NOTIZIARIO".

Il CDS nomina e revoca il Direttore responsabile e il Comitato di Redazione.

La carica di Direttore Responsabile è compatibile con quella di Presidente della Sezione e di Consigliere.

Il Direttore, d'accordo col Comitato di Redazione può avvalersi della collaborazione di persone estranee al Comitato di Redazione stesso.

Il giornale sezionale è quadrimestrale e viene distribuito gratuitamente, tramite posta, a tutti i soci.

UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 54

Ai sensi dell'Art. 2 dello Statuto è costituita in seno alla Sezione di Pavia una Unità di Protezione Civile (UPC) alla quale possono aderire, avendone i requisiti, tutti gli iscritti della Sezione in regola con il tesseramento.

Il responsabile di detta UPC è il Presidente della Sezione che, sentito il parere del CDS, nomina un Responsabile Operativo.

Qualora non Consigliere e qualora si debbano trattare argomenti riguardanti la specifica attività, partecipa alle riunioni del CDS senza diritto di voto.

L'UPC non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante apposita voce di spesa del bilancio sezionale.

L'UPC ha un proprio regolamento deliberato ed approvato dall'Assemblea Sezionale dei Delegati.

GRUPPO SPORTIVO ALPINI.

Art. 55

Nell'ambito della Sezione è costituito il Coordinamento del Gruppo Sportivo Alpini (CGSA).

Come previsto dall'Art. 29 del presente regolamento, nella prima riunione dopo l'Assemblea Sezionale dei Delegati, il CDS nomina un responsabile che può essere scelto tra i Consiglieri o non.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

Art. 56

Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo è deliberato rispettivamente da una Assemblea Sezionale dei Delegati o Assemblea dei Soci del Gruppo straordinarie.

Per la validità di queste assemblee devono essere presenti personalmente o per delega almeno due terzi degli aventi diritto.


La delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Il CDS può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduce per oltre un anno al di sotto del numero minimo stabilito dall'Art. 27 dello Statuto.

Art. 57

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio sociale passa ai componenti del CDS i quali ne terranno la gestione per un periodo massimo di 24 mesi per l'eventualità della sua ricostituzione.

Trascorso tale termine, le attività resteranno acquisite al patrimonio dell'ANA





REGOLAMENTO SEZIONE DI PAVIA
approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15 gennaio 2022

Nel caso di scioglimento di un Gruppo, gli eventuali fondi residui, trascorso il termine di 12 mesi senza la ricostituzione, devono essere devoluti ad un fondo di solidarietà ed il Gagliardetto deve essere consegnato per la custodia, al Presidente della Sezione.

MODIFICHE

Art. 58

Il presente regolamento potrà essere modificato solo dall'Assemblea Sezionale dei Delegati.

Le modifiche saranno valide dopo la loro approvazione da parte del CDN.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59

Per tutto ciò che non è specificatamente previsto nel presente regolamento e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Regolamento approvato dal Consiglio
Direttivo Nazionale durante la seduta del
15 gennaio 2022

